



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 7 DEL 18/11/2013

REG.GEN.

N. 487
DEL 18/11/2013

OGGETTO:

Adozione convenzione con Equitalia Sardegna S.p.A. per la riscossione attraverso ruolo con preventiva procedura pre-coattiva mediante gestione integrata avvisi (GIA) Anno 2013

L'anno **duemilatredici** del mese di **novembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate.

VISTO l'art. 17, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale prevede che sono riscosse mediante ruolo le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici ed il comma 2 del medesimo art. 17, in base al quale può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;

VISTO l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;

VISTO l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;

VISTO il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.a. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.a. dal 1° luglio 2013;

VISTO i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte

dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Centro;

VISTO l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) ed alle società dalla stessa partecipate;

VISTO che Equitalia Centro è l'agente della riscossione delle provincie della Regione Sardegna e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;

RAPPRESENTATO che è scaduta la convenzione in essere con Equitalia Sardegna S.p.A. relativa alla riscossione, attraverso ruolo con preventiva procedura pre-coattiva mediante gestione integrata avvisi (c.d. GIA), della tassa dovuta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTO il comma 2 ter dell'art. 10 del D.L. 35/2013 ai sensi del quale: "*I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n.106 , anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013*";

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi per quanto attiene la riscossione della TARSU delle prestazioni offerte da Equitalia Sardegna S.p.A. che, in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle provincie della Regione Sardegna, risulta essere un soggetto che detiene una stabile organizzazione di personale, di mezzi e di strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che si unisce sotto la lettera A, opportunamente concordato tra questo Comune ed Equitalia Sardegna S.p.A., disciplinante l'affidamento e la gestione del servizio di riscossione attraverso ruolo con preventiva procedura pre-coattiva mediante gestione integrata degli avvisi (GIA);

VISTI gli artt. 107, 151, 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1. **di prorogare** sino a tutto il 31 dicembre 2013 il servizio di riscossione attraverso ruolo con preventiva procedura pre-coattiva mediante gestione integrata degli avvisi (GIA), della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e dei tributi iscritti a ruolo, la convenzione a tal fine in essere con Equitalia Sardegna S.p.A.;
2. **di stabilire** che il predetto servizio venga disciplinato dalle norme risultanti dall'apposito schema di convenzione che si approva e si unisce al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di imputare** gli oneri derivanti dalla presente determinazione **sull'intervento 1.01.04.03 – capitolo 360/4/1** del predisponendo bilancio di previsione "*Compenso al concessionario per la riscossione dei tributi comunali*" che presenta uno stanziamento definitivo di € 2.000,00;
4. **di sottoscrivere** con la suddetta Equitalia Sardegna S.p.A. la convenzione di cui trattasi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(DOTT.SSA ROSANNA LAI)